



## OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA

Il sottoscritto Consigliere Comunale Andrea Delmastro delle Vedove del Gruppo di “Fratelli di Italia- Alleanza Nazionale”

### PREMESSO

- 1) che il Tribunale di Biella ha richiesto, da tempo, al Comune di Biella e Provincia di Biella di aderire ad una convenzione o protocollo di intesa per il distacco di personale amministrativo, attesa l’attuale e provvisoria carenza di organico;
- 2) che è evidente interesse del Comune di Biella garantire l’operativa, sul territorio, del Tribunale per i servizi erogati ai cittadini a partire dalle attriti di Volontaria Giurisdizione;
- 3) che in ogni caso sussiste un interesse pubblico alla permanenza di una sede giudiziaria per garantire il diritto fondamentale dei cittadini ad un agevole accesso alla giustizia;
- 4) che, qualora il Tribunale di Biella, dovesse chiudere alcuni uffici, avrebbe l’onere di avvisare immediatamente il Ministero Competente;
- 5) che, nella denegata ipotesi di ulteriore “*razionalizzazione delle sedi dei Tribunali*”, certamente i Tribunali che hanno chiuso, medio tempore, gli uffici sarebbero i primi ad essere soppressi;
- 6) che l’indotto diretto del Tribunale di Biella, fra personale amministrativo, personale giudiziario, avvocati, consulenti tecnici, impiegate di studi legali, coinvolge non meno di 1.000 persone;
- 7) che, dopo la delocalizzazione dell’Ospedale, il centro cittadino non potrebbe tollerare anche la chiusura del Tribunale che avrebbe effetti esiziali anche sul commercio cittadino;
- 8) che è sufficiente verificare quanto accaduto ad Alba per comprendere quale ricaduta negativa sul centro cittadino avrebbe la chiusura del Tribunale;

**APPURATO**

- 9) che la Giunta Comunale immagina di vivificare il Centro Cittadino per il tramite di operazione di carattere solidaristico o assistenziale, quali quella abortita a Villa Caraccio o quella proposta recentemente per l'Ospedale degli Infermi;
- 10) che non è necessario essere docenti di economia per comprendere che qualsivoglia operazione di carattere solidaristico o assistenziale presuppone che vi sia a monte la capacità di produrre reddito e benessere;
- 11) che, per la denegata ipotesi di chiusura del Tribunale di Biella il mercato immobiliare di Biella subirebbe un ulteriore e devastante colpo, atteso che molti uffici migrerebbero;

### **RICONOSCIUTO**

- 12) che molte amministrazioni comunali si stanno proprio muovendo nell'ottica di stabilire convenzioni per il mantenimento degli uffici giudiziari sul territorio per il tramite di convenzioni e/o protocolli di intesa per il distacco temporaneo di personale amministrativo, atteso l'interesse pubblico sotteso;
- 13) che in ogni caso il distacco di personale amministrativo sarebbe opportuno per evitare la paralisi dell'attività giudiziaria;
- 14) che il Comune di Asti ha assegnato a tempo pieno n. 4 dipendenti al Tribunale di Asti;

### **APPREZZATO**

- 15) che il Tribunale di Biella, su molti versanti e non ultimo il processo telematico, è certamente uno dei più virtuosi di Italia;

### **RILEVATO**

- 16) che la legge permette, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 dell'art. 23 bis del D. Lgs. N. 165 del 30.03.2011 l'attivazione di protocolli di intesa al fine dell'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni<sup>1</sup>;

tanto premesso il sottoscritto

### **INTERROGA IL SIG. SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE**

- 1) per conoscere i motivi che hanno impedito di pervenire alla realizzazione di

---

<sup>1</sup> Cfr. "Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime"

protocollo di intesa e/o convezione e/o altro strumento giuridico per disporre l'assegnazione temporanea di personale del Comune di Biella al Tribunale di Biella per scongiurare la certa paralisi della giustizia e la probabile e futura, ancorché non sperata, chiusura del Tribunale di Biella in occasione di una nuova e ipotetica razionalizzazione;

2) per sapere se non si intenda, quantomeno, coinvolgere l'Ente Provincia di Biella per l'assegnazione e/o distacco di personale temporaneo atteso che certamente il personale della Provincia di Biella, ad oggi, è sovradimensionato rispetto alle deleghe e alle risorse effettive dell'Ente

3) per sapere se intenda, a prescindere dalla risposta dell'Ente Provincia di Biella, impegnare il Comune di Biella ad una assegnazione temporanea di personale al Tribunale di Biella;


All.ti:

- 1) delibera n. 126 del 03.05.2006 del Comune di Sassuolo;
- 2) deliberazione Comune Castellana Sicula;
- 3) protocollo di intesa Comune di Melito di Porto Salvo

Biella, 06.11.2014

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale

Andrea Delmastro delle Vedove

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Delmastro', is written over a large, faint circular stamp or watermark.



**COMUNE DI SASSUOLO**  
Provincia di Modena

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267

SETTORE 3 - SVILUPPO E GESTIONE  
RISORSE

SERVIZIO SVILUPPO RISORSE  
UMANE

**Oggetto: ASSEGNAZIONE DIPENDENTI DI RUOLO, IN POSIZIONE DI  
DISTACCO TEMPORANEO, PER UN ANNO, PRESSO IL  
TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE DISTACCATA DI  
SASSUOLO. PROVVEDIMENTO.**

---

Parere del Settore o Servizio Proponente

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

data 02/05/2006

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE 3 - SVILUPPO E GESTIONE  
RISORSE  
F.to Annovi Cristiano

---

Parere del Servizio Finanziario

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

data 02/05/2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to Cristiano Annovi

---

Copia priva di valore legale

**Oggetto: ASSEGNAZIONE DIPENDENTI DI RUOLO, IN POSIZIONE DI DISTACCO TEMPORANEO, PER UN ANNO, PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE DISTACCATA DI SASSUOLO. PROVVEDIMENTO.**

#### LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto delle difficoltà ad operare della Sezione Distaccata degli Uffici Giudiziari del Tribunale di Modena, ben rappresentate nella comunicazione del Presidente del Tribunale, Dott. Lugli, prot. n. 782/06 del 19/4/2006, acquisita agli atti sub prot. n. 12389 del 20/4/2006;

ritenuto opportuno e di rilevante interesse per l'amministrazione Comunale garantire l'operatività, nel territorio comunale della sezione distaccata del Tribunale di Modena e quindi per tale motivo, dare corso alla richiesta del Presidente del Tribunale circa il distacco di due unità presso la sezione di Sassuolo;

preso atto che il Presidente del Tribunale, con la nota sopra indicata, chiede di provvedere ad attivare un servizio di vigilanza, con le modalità ritenute più opportune, affinché venga garantita la presenza di personale addetto alla tutela della sede giudiziaria di Sassuolo, la cui spesa potrà essere addebitata al Ministero in sede di rendiconto annuale, nonché di valutare l'opportunità di individuare anche un'altra unità di personale da adibire ai servizi di cancelleria, al fine di garantire la minima funzionalità dell'ufficio;

richiamata la Circolare del Ministero della Giustizia prot. 6/4056/20 del 25/06/2001, avente ad oggetto: "Contratti di vigilanza con istituti privati per la tutela delle sedi giudiziarie. Spese obbligatorie per i Comuni ai sensi dell'art. 1, comma II, della Legge 392/41", nella quale è espressamente sancito che il compito di provvedere alla vigilanza – custodia degli Uffici Giudiziari compete esclusivamente all'Amministrazione Comunale e che per le relative spese è previsto il rimborso secondo le modalità previste dal DPR 187/98;

visti:

- il comma 7 dell'art. 23-bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, a mente del quale: "Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni ... possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie;
- l'art. 37 "Distacco" del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con propria deliberazione n. 229 del 2/12/2003, a mente del quale:  
"1. Per comprovate esigenze organizzative, gestionali, funzionali o erogative, e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale di Sassuolo, i dipendenti possono essere temporaneamente distaccati (distacco attivo) presso altri Enti, pubblici o privati, costituiti in qualsivoglia forma giuridica, per svolgere attività connesse e/o funzionali alle attribuzioni istituzionalmente rese, agli obiettivi assegnati o ai programmi da realizzare. Il distacco attivo è disposto a tempo determinato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile, di norma, un'unica volta per un'uguale o inferiore durata. Periodi diversi possono essere stabiliti nelle convenzioni stipulate con altri Enti Locali ai fini della gestione di servizi associati.  
2. L'atto di distacco è assunto dal dirigente competente in materia di personale su conforme motivata richiesta del dirigente della Struttura di appartenenza funzionale del dipendente interessato, e previa acquisizione del parere favorevole del Direttore Generale o, se assente o impedito, del Segretario Generale. Il distacco deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato.  
3. Al dipendente distaccato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 spetta l'eventuale

trattamento di missione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali collettive.

4. Il trattamento economico del dipendente distaccato ai sensi dei precedenti commi è erogato dall'Ente distaccante, fatta salva la posizione giuridico-economica del dipendente stesso quale acquisita all'atto del distacco. L'Ente di destinazione funzionale del dipendente distaccato è tenuto a trasmettere, alle scadenze concordate con l'Amministrazione distaccante, ogni comunicazione utile e idonea a determinare puntualmente la retribuzione, anche accessoria, spettante al dipendente.

5. Il periodo di tempo trascorso in distacco è computato come servizio utile a tutti gli effetti.

6. omissis”;

- l'art. 19 del CCNL 22/1/2004 per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, a mente del quale:

“1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale «distaccato» a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo.”;

concordato con l'Ente richiedente di distaccare, per il periodo di un anno, eventualmente prorogabile, due unità di personale, da adibire l'una ad un servizio di vigilanza di nuova attivazione per la tutela della Sede Giudiziaria di Sassuolo e l'altra ai servizi di cancelleria della stessa, con rimborso del costo della sola unità adibita a custodia degli Uffici giudiziari;

individuati a tal fine, congiuntamente ai dirigenti competenti, i seguenti dipendenti:

- Albertini Enzo, ascrivito al profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, cat. “D1”, posizione economica “D2”, in servizio presso lo Sportello Unico delle Imprese e dei Cittadini;
- Gibellini Alessandro, “Collaboratore Terminalista”, cat. “B3”, posizione economica “B4”, in servizio presso la Direzione Servizi Demografici;

verificato che il distacco dei lavoratori in argomento presenta i presupposti di legittimità richiesti dalla giurisprudenza, quali la temporaneità e l'interesse del datore di lavoro distaccante;

ritenuto necessario, tanto premesso, dare mandato al dirigente del Settore 3° “Sviluppo e Gestione Risorse” di provvedere ad adottare i provvedimenti necessari ai fini di cui sopra, tra i quali:

- definizione della convenzione tra gli Enti;
- acquisizione del consenso degli interessati;
- definizione della data di decorrenza del distacco ed adozione del relativo provvedimento;

accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

all'unanimità dei voti espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge

## DELIBERA

1. di autorizzare, per quanto sopra evidenziato, il distacco temporaneo, per un anno eventualmente prorogabile, presso la Sezione Distaccata degli Uffici Giudiziari del Tribunale di Modena, delle due unità di personale in premessa individuate congiuntamente ai competenti dirigenti;
2. di dare mandato al dirigente del Settore 3° “Sviluppo e Gestione Risorse” di provvedere ad adottare i provvedimenti necessari ai fini di cui sopra, tra i quali la definizione della convenzione tra gli Enti, l’acquisizione del consenso degli interessati, la definizione della data di decorrenza del distacco e l’adozione del relativo provvedimento, nel rispetto delle direttive in premessa esplicitate;
3. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

ed inoltre, ravvisata l'urgenza, all'unanimità dei voti resi con distinta votazione

## DELIBERA

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

---

Direzione Sviluppo Risorse Umane CA/IM/so



**COMUNE DI SASSUOLO**  
Provincia di Modena

Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 03/05/2006

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Graziano Pattuzzi

Il Segretario Generale  
F.to Alfio Sapienza

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 29/05/2006 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Segretario Generale  
F.to Alfio Sapienza

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Sassuolo, 09/06/2006

Segretario Generale  
F.to Alfio Sapienza

---

Copia priva di valore legale





Il sottoscritto Giuseppe Di Martino, nella qualità di Sindaco del Comune di Castellana Sicula, sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: " **Approvazione, ai sensi dell'art. 1 lett. e) della L.R. 48/91 e s.m.i. e dell'art. 30 del D. Leg.vo 267/2000, della Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gangi**"

**PREMESSO CHE:**

- L'articolo 1, comma 2, "Manovra economica bis" - D.L. n.138/2011 coordinato con Legge di conversione 14 settembre 2011 n° 148 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del Tribunale Ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
  - b) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto: dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
  - c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
  - d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi;
  - e) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
  - f) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;
  - g) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco definitivo delle sedi giudiziarie da sopprimere, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi, entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del personale amministrativo.
- il decreto in questione ha previsto la soppressione di 681 Uffici del Giudice di Pace su tutto il territorio nazionale tra cui tutti gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario del Tribunale di Termini Imerese (Cefalù, Corleone, Gangi, Lercara Friddi, Mezzojuso, Misilmeri, Montemaggiore Belsito, Piana Degli Albanesi e Polizzi Generosa), che dovrebbero essere tutti accorpati all'Ufficio del Giudice di Pace di Termini Imerese.

**ATTESO CHE:**

- il comma 2 lettera G del D.L.138/2011 ( richiamato dall'art.3 comma 2 del D. Leg.vo 156 del 07/09/2012 recante Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei Giudici di Pace, a norma dell'art. 1 commi 2 e 4 della Legge 148/2011 espressamente prevede che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco definitivo delle Sedi Giudiziarie da sopprimere, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, mentre restano a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi, entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del personale amministrativo;
- Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, in data 28/02/2013, la Nota di istruzione per il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace con oneri a carico degli enti locali con allegate le tabelle "A" e "B", e l'allegato "1" inerenti rispettivamente, la soppressione degli Uffici del Giudice di Pace, le competenze territoriali degli Uffici e i circondari di riferimento;
- in data 21/03/2013 e in data 02/04/2013, si sono svolte, presso il Comune di Gangi, degli incontri tra gli amministratori dei Comuni interessati dalla soppressione degli Uffici del Giudice di Pace di Gangi e di Polizzi

Generosa, finalizzati alla costituzione di un'associazione di Comuni per il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace;

**RILEVATO CHE:**

- sussiste un rilevante interesse pubblico alla permanenza di una sede giudiziaria per garantire il diritto fondamentale dei cittadini ad un agevole accesso alla giustizia, i Comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa e San Mauro Castelverde ricadenti nella competenza territoriale del Giudice di Pace di Termini Imerese intendono mantenere una sede di Giudice di Pace;
- i Comuni interessati intendono sottoscrivere apposita convenzione per la gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace mediante la ripartizione dei costi di gestione e l'assegnazione delle unità di personale necessarie al funzionamento dello stesso ufficio;
- Il Comune di Gangi opererà per delega come comune capofila, il quale si impegna sin d'ora a garantire, senza soluzione di continuità, la permanenza dell'Ufficio del Giudice di Pace presso l'attuale sede ubicata in Gangi, in Via Vittorio Emanuele n. 93 da sempre gestita da questo Ente e sede perfettamente funzionale allo scopo;

**DATO ATTO CHE:**

- l'ultimo rendiconto di gestione delle spese di funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gangi approvato è quello relativo all'anno 2012 dell'importo di €. 21.048,10;
- l'Ufficio del Giudice di Pace di Gangi ha comunicato che le spese di cancelleria annue ammontano a circa €. 1.000,00;

Che pertanto le spese di gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace ammontano annualmente a circa €. 22.000,00, e che tale somma, tenuto conto di quanto stabilito nelle riunioni sopra citate rimarrà a carico del Comune di Gangi come anche la spesa di due unità di personale mentre le spese di personale, limitatamente alle due unità e le spese per acquisto di attrezzature informatiche e tecniche, da sostenere in caso di necessità, sono a carico degli altri Comuni aderenti e saranno ripartite in proporzione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento;

Che il personale amministrativo necessario al funzionamento dell'ufficio del Giudice di Pace nella misura minima di quattro unità aventi idoneo profilo professionale e di cui i Comuni interessati dovranno farsi carico sarà reperito nell'ambito delle dotazioni organiche dei singoli Enti mediante l'istituto del distacco e sin d'ora il comune di Gangi dichiara la propria disponibilità a distaccare due dipendenti del proprio organico presso tale struttura giudiziaria selezionato con procedura che sarà successivamente definita dal comitato dei Sindaci.

VISTO l'allegato prospetto delle spese di massima necessarie per il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace;

CONSIDERATO CHE lo strumento giuridico della CONVENZIONE, ex art. 30 T.U. 267/2000, e la delega delle funzioni amministrative al Comune di Gangi, che opererà quale Comune capofila in luogo e per conto degli enti deleganti, è lo strumento più idoneo ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico nella situazione data;

CONSIDERATO CHE occorre approvare apposito schema di convenzione contenente le modalità per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gangi, la previsione di spesa per il funzionamento dell'ufficio giudiziario, le unità di personale da assegnare, nonché i criteri per la ripartizione dei costi tra i Comuni interessati;

RITENUTO ancora di stabilire la già individuata forma di gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace nello strumento giuridico della convenzione, con l'individuazione del Comune di Gangi quale Comune capofila;

Sentite la direttive dell'Amministrazione Comunale,

**PROPONE**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti di:

-Richiedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. G della Legge 148/2011, il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gangi, con competenza territoriale ridefinita sulla base dei comuni aderenti alla convenzione, stabilendo che al fabbisogno di personale amministrativo potrà farsi fronte mediante distacco di unità di personale da parte dei Comuni interessati, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione

dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi, entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del personale amministrativo;

- Approvare, ai sensi dell'art. 1 lett. e) della L.R. 48/91 e s.m.i. e dell'art. 30 del D. Leg.vo 267/2000, la Convenzione contenente le modalità per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gangi, la previsione di spesa per il funzionamento dell'ufficio giudiziario e le unità di personale da assegnare, nonché i criteri per la ripartizione dei costi tra i Comuni interessati;

-Stabilire la forma di gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace nello strumento giuridico della Convenzione, con l'indicazione del Comune di Gangi quale Comune capofila;

-Dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la Convenzione all'esito dei procedimenti di approvazione dei relativi schemi da parte dei Comuni aderenti;

-Dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.14 comma 2 della L.R. 44/91, onde consentire l'inoltro dell'istanza per il mantenimento al Ministero della Giustizia entro la data di scadenza prevista.

Castellana Sicula, li 16/04/2013



Il Sindaco  
Giuseppe Di Martino

#### PARERI

Ai sensi dell'art. 53 , comma 1 , della legge n.142/1990 , recepito dalla L.R. n. 48/91 , nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n.30/2000 , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'anzidetta proposta di deliberazione .

Castellana Sicula , li 16/04/2013



Il Funzionario Responsabile  
D. Vincenzo Stelfo

Ai sensi dell'art.53 , comma 1 , della legge n.142/1990 , recepito dalla L.R. n. 48/91 , nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'anzidetta proposta di deliberazione .

Castellana Sicula , li 16/04/2013



Il Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario  
D.ssa Vincenzina Di Girgenti

In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto n. 8 dell'ordine del giorno avente per oggetto "Esame ed approvazione schema di convenzione per la gestione associata dell'ufficio del "Giudice di Pace".

Dopo aver dato lettura della proposta e dello schema di convenzione si intrattiene in particolare sul contenuto dell'articolo 7 della predetta convenzione ultimato il suo intervento dichiara aperta la discussione.

Il consigliere **Calderaro**, tenuti presenti i costi che derivano dall'attuazione dell'articolo 7 della convenzione, protende per l'ipotesi di localizzare l'ufficio del Giudice di Pace direttamente a Termini Imerese in conformità alla razionalizzazione predisposta dal Ministero di Grazia e Giustizia.

**Il Sindaco** chiesta ed ottenuta la parola , dà lettura di un documento che testualmente si riporta:

**“Estratto del verbale della seduta del Consiglio Comunale del 23 aprile 2013**

*Riguardo all'apertura dell'Ufficio del Giudice di Pace nel comprensorio delle Madonie, la proposta di instituirne uno anziché due comporta delle spese minime sopportabili per il Comune, specie se rapportate ad altre risorse che il Comune impegna per la partecipazione ad altre attività sovracomunali, e poggia sul fatto di garantire un servizio alle popolazioni madonite, avendo particolare attenzione alla limitazione delle spese, considerato il difficile momento che vivono gli Enti Locali.*

*Va sottolineato che tali risorse da destinare al mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace sono forse più utili di quelle che di già i comuni sostengono per il funzionamento di alcune “Partecipate”.*

*L'apertura di un unico Ufficio del Giudice di Pace ha rilevanza politica se si tiene conto che il territorio è stato di già privato di altri servizi essenziali.*

*Mentre l'aspetto tecnico relativo alle spese di organizzazione e di gestione di tale ufficio è stato abbondantemente valutato nelle numerose riunioni tenutesi presso le sedi dei Comuni di Polizzi Generosa e di Gangi, a cui hanno partecipato i Sindaci dei nove Comuni.*

*Dall'approfondito confronto si è addivenuti all'unanimità alla scelta di mantenere nella fase di avvio, l'ufficio del Giudice di Pace nel Comune di Gangi e di trasferirlo successivamente nel Comune di Petralia Soprana, non appena i locali che lo stesso metterà a disposizione verranno ritenuti idonei dal Ministero della Giustizia.*

*La scelta della sede nel Comune di Petralia Soprana è consequenziale al fatto che è sede baricentrica rispetto all'intero comprensorio.*

*Pertanto alla luce di quanto sopra, invito questo Consiglio Comunale a determinarsi in tal senso e quindi ad esplicitare tale volontà, espressa unanimemente dai Sindaci, nell'art. 7 della convenzione.*

Il consigliere **Ferruzza** si associa in pieno alle considerazioni espresse dal Sindaco, rilevando altresì che il vero problema non è decidere dove ubicare la sede del Giudice di Pace, ma la valenza politica che da tale decisione discende. Lamenta che decisioni passano spesso sulla testa dei consiglieri che si trovano nella necessità di ratificare idee e proposte che non scaturiscono dal confronto nei rispettivi Consigli. Dichiaro di essere favorevole, per quanto riguarda la sede dell'ufficio del Giudice di Pace, alla proposta deliberata dal Comune di Bompietro.

Si allontana il consigliere Ventimiglia Calogero. Risultano presenti n. 12 consiglieri.

A questo punto, il Presidente del Consiglio, propone che l'articolo 7 della convenzione venga adottato nel seguente testo “ *La sede del nascente Ufficio del Giudice di Pace è fissata nei locali siti in Gangi, Via Vittorio Emanuele n. 93 già sede dell'ufficio del Giudice di Pace per le parti descritte nell'allegato planimetrico. La sede del giudice di pace potrà essere trasferita successivamente , in altro Comune baricentrico, nella fattispecie Petralia Soprana a seguito di reperimento di locali idonei, con decisione assunta a maggioranza e come indicato nella riunione dei Sindaci, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia. Le spese di cui al comma 1 dell'articolo9 , graveranno sul Comune sede dell'ufficio del giudice di pace*”.

Posta ai voti tale proposta viene approvata con voti favorevoli n. 9 e n.3 contrari ( Calderaro, Intrivici Ignazio e Intrivici Anselmo) espressi per alzata e seduta.

Il Consigliere **Calderaro** chiesta ed ottenuta la parola dichiara che la minoranza è contraria in quanto non pienamente coinvolta nella stesura degli aspetti tecnici e funzionali inerenti la convenzione. La minoranza ritiene anche di esprimere la volontà di non avallare diatribe e spaccature fra i Sindaci delle Madonie, ed avrebbe anche votato a favore di un testo comune predisposto dai Sindaci. Va ribadita l'opportunità di non aderire alla convenzione anche in funzione del risparmio che ne deriva.

Chiusa la discussione il Presidente sottopone al Consiglio la proposta

**ILCONSIGLIO COMUNALE**

Udita la lettura della proposta di deliberazione;

Sentito il dibattito,

Preso atto che l'articolo 7 della convenzione risulta modificato a seguito della proposta del Presidente;

Visto l'esito della votazione;

Visti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta ;

## DELIBERA

Di approvare la proposta avente per oggetto "Esame ed approvazione schema di convenzione per la gestione associata dell'ufficio del "Giudice di Pace" unitamente al testo della convenzione, composto di articoli 15 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che l'articolo 7 della convenzione viene approvato nel testo che segue

*"La sede del nascente Ufficio del Giudice di Pace è fissata nei locali siti in Gangi, Via Vittorio Emanuele n. 93 già sede dell'ufficio del Giudice di Pace per le parti descritte nell'allegato planimetrico".*

La sede del giudice di pace potrà essere trasferita successivamente, in altro Comune baricentrico, nella fattispecie Petralia Soprana a seguito di reperimento di locali idonei, con decisione assunta a maggioranza e come indicato nella riunione dei Sindaci, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia.

Le spese di cui al comma 1 dell'articolo 9 , graveranno sul Comune sede dell'ufficio del giudice di pace."

Di dichiarare, su proposta del Presidente – stante l'urgenza di procedere alla stipula della convenzione - e ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 44/91.

Il Presidente, considerato che non ci sono altri argomenti da discutere, chiude i lavori alle ore 22,15.

## PROTOCOLLO DI INTESA

TRA IL COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO  
ED I SINDACI DEI COMUNI DI:

**Africo; Bagaladi; Bova; Bova Marina; Condofuri; Montebello Jonico;  
Roccaforte del Greco; Roghudi; San Lorenzo**

---

Premesso che il Consiglio dei Ministri con decreto legislativo n.156 del 7.9.2012, pubblicato in G.U. n.213 il 12.09.2012 e contenente il nuovo piano di razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici del Giudice di Pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14.Settembre 2011, n.148; ha eliminato, quasi totalmente, gli uffici giudiziari di questo comprensorio fra cui l'Ufficio del Giudice di Pace di Melito di Porto Salvo;

Ritenuto che la Giustizia, pur in presenza di congiunture particolari, come quella attuale, non va assolutamente gestita in termini di produttività aziendale perché è e rimane un bisogno primario della collettività ed i suoi costi devono considerarsi come socialmente utili e doverosamente riassorbibili;

Rilevato che la soppressione dell'Ufficio del giudice di Pace di Melito di Porto Salvo priverà i cittadini di tutto il comprensorio di un importante presidio di legalità;

Rilevato infine che l'amministrazione della Giustizia in Calabria presenta delle proprie peculiarità per cui l'attuata soppressione degli uffici giudiziari determinerà enormi disagi per i cittadini del comprensorio (che del "servizio giustizia" sono i destinatari) a motivo di lunghi e complessi spostamenti per raggiungere la sede giudiziaria accorpante;

Ritenuto che la soppressione degli Uffici del Giudice di Pace di Melito di Porto Salvo determina un grave pregiudizio all'intero territorio con creazione, mediante accorpamento di sedi sempre più lontane da quelle che sono i veri interessi e necessità del cittadino, con conseguente gravissimo nocumento per tutti i comuni del circondario;

Visto il secondo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 156/2012, secondo il quale Entro sessanta giorni dalla pubblicazione gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi;

Ritenuto che è intenzione del Comune di Melito di Porto Salvo mantenere l'Ufficio del Giudice di Pace soppresso dal citato D.Lgs.156/2012, coinvolgendo tutti i comuni che insistono nella competenza territoriale del predetto Ufficio Giudiziario nonché, eventualmente, tutti gli altri comuni interessati che, ne faranno richiesta in ossequio alla normativa vigente, onde rendere possibile la formazione di un comprensorio più ampio e funzionale.

Considerato che sia l'Amministrazione Comunale del Comune di Melito di Porto Salvo, che i Sindaci degli altri comuni interessati, ed al proposito sentiti nelle riunioni all'uopo tenutesi presso i locali del Comune di Melito di Porto Salvo, hanno espresso e manifestato sostanzialmente la volontà e l'interesse a mantenere l'Ufficio del Giudice di Pace di Melito di Porto Salvo dichiarandosi disponibili a contribuire alle spese di funzionamento dello stesso;

**Tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto appresso:**

Art. 1). I Comuni di Melito di Porto Salvo, e di (**Africo; Bagaladi; Bova; Bova Marina; Condofuri; Montebello Jonico; Roccaforte del Greco; Roghudi; San Lorenzo**); si impegnano al mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Melito di Porto Salvo mediante la contribuzione alle spese di funzionamento dello stesso.

Art. 2). Le modalità di gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Melito di Porto Salvo avverrà tra tutti i Comuni partecipanti attraverso lo strumento giuridico della "Convenzione" ex art. 30 T.U. 267/2000, con delega delle funzioni amministrative al comune di Melito di Porto Salvo, che opererà quale Comune capofila, in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 3). Attraverso la convenzione sarà determinata la previsione di spesa per il funzionamento dell'Ufficio giudiziario, le unità di personale da assegnare, anche mediante distacco da parte dei comuni partecipanti, in relazione alle indicazioni di organico che saranno fornite dal Ministero della Giustizia, nonché i criteri per la ripartizione dei costi tra i Comuni aderenti, anche in relazione all'apporto di ognuno ed al numero degli abitanti.

Art. 4). La sede dell'Ufficio del Giudice di Pace sarà mantenuta nel Comune di Melito di Porto Salvo nei locali ove allo stato si svolgono le attività della sezione staccata del Tribunale ovvero in altra sede idonea individuata a cura dei competenti organi del Comune di Melito, per una superficie sufficiente allo svolgimento delle attività ed all'implementazione delle stesse, secondo le disposizioni del Ministero della Giustizia.

Art. 5). Gli oneri di spesa spettante a ciascun Comune verranno erogati secondo i criteri che saranno stabiliti nella convenzione. A garanzia



dell'adempimento degli obblighi nascenti a carico di ciascun Comune, potrà essere richiesta la sottoscrizione di una apposita polizza fideiussoria

Art. 6). I Comuni aderenti al presente protocollo d'intesa si impegnano ad approvare, in Consiglio Comunale, apposito schema di convenzione che regolamenterà i rapporti tra tutti i Comuni.

Art. 7). Il presente protocollo dovrà essere approvato con delibera di Giunta Municipale.